

CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEL WELFARE INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 72 DEL CCNL FUNIONI LOCALI DEL 21 MAGGIO 2018 (personale del comparto)

Contributi straordinari

1 - Decesso del dipendente

L'erogazione del contributo avviene con la presentazione della domanda da parte dei familiari del dipendente in servizio, il cui decesso sia avvenuto nel corso dell'anno 2021, che rientra nelle categorie sottoindicate.

Sono previste due tipologie di contributo:

- € 5.500,00 nel caso in cui il dipendente deceduto abbia maturato il diritto alla pensione e gli eredi ne abbiano diritto;
- € 13.000,00 nel caso in cui non sussista diritto alla pensione.

Il contributo può essere concesso in alternativa e nell'ordine:

- al coniuge cui spetta la pensione indiretta;
- al convivente unito civilmente;
- ai figli (in presenza di più figli la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente).

In caso di assenza di tutti i soggetti sopra elencati, il contributo viene corrisposto in alternativa e nell'ordine:

1. ad uno dei genitori, se conviventi;
2. ai fratelli, se conviventi (in presenza di più fratelli la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente).

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A);
- certificato di morte;
- autocertificazione della composizione del nucleo familiare (allegato B);
- autocertificazione attestante la convivenza – nei casi in cui occorre (allegato B);
- in caso di più eredi occorre la dichiarazione da parte degli stessi che delegano un solo beneficiario; in caso contrario l'importo spettante verrà ripartito tra gli eredi.

2 – Interventi chirurgici effettuati all'estero

Il contributo è previsto esclusivamente per interventi chirurgici e prestazioni sanitarie connesse effettuati all'estero nel corso dell'anno 2021; può essere erogato solo in caso di emergenza, in cui è richiesto un intervento sanitario immediato, verificatosi durante un soggiorno temporaneo all'estero.

Il contributo viene determinato dalla Commissione (prevista nelle disposizioni finali) in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare.

Il contributo massimo rimborsabile è di € 4.000,00 e comprende le spese per il ricovero ospedaliero, per le cure, per il viaggio e per l'eventuale alloggio.

Le spese di viaggio e di alloggio sono riconosciute anche per l'accompagnatore, se indispensabile. Sono escluse eventuali altre spese accessorie.

Il contributo, in ogni caso, non potrà superare la differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'entità del rimborso già ottenuto, o in corso di liquidazione, da parte dell'Ente di Assistenza Sanitaria competente.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A);
- autocertificazione della composizione del nucleo familiare (allegato B);
- certificazione sanitaria comprovante la necessità e/o urgenza del ricovero immediato all'estero;
- certificazione comprovante la necessità dell'accompagnatore;
- documentazione relativa alle spese di viaggio e di alloggio sostenute dall'eventuale accompagnatore;
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sanitarie sostenute;
- certificazione attestante il rimborso spese effettuato dall'Ente di assistenza sanitaria o dichiarazione che non è stato effettuato alcun rimborso;
- documentazione attestante il reddito del nucleo familiare (Allegare ISEE in corso di validità).

3 - Adozioni nazionali o internazionali

Il contributo può essere erogato per le spese relative alle procedure di adozione, **concluse nell'anno 2021**, sia in Italia sia all'estero.

Il contributo erogabile è pari al **50% delle spese effettivamente documentate** e sostenute durante tutto il periodo necessario alla conclusione della procedura (spese di viaggio, spese legali, spese per i servizi resi dall'ente autorizzato, alloggio).

Non potrà essere superiore a **€ 6.000,00** e sarà determinato dalla Commissione (prevista nelle disposizioni finali) in base al reddito familiare.

Per quanto riguarda le spese di alloggio è ammissibile a contributo la somma massima di € 50,00 al giorno.

La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate nell'anno di riferimento in cui si è conclusa l'adozione.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A) – la domanda e la relativa documentazione devono essere presentate nell'anno di riferimento in cui si è conclusa l'adozione;
- autocertificazione della composizione del nucleo familiare (allegato B);
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali quietanzate relative alle spese sostenute per far fronte all'adozione. Sono ammesse spese di viaggio, di alloggio, di permanenza all'estero, spese legali, spese per i servizi resi dall'ente autorizzato;
- documentazione attestante il reddito del nucleo familiare (allegare ISEE in corso di validità).

4 - Grave situazione economica familiare e/o altre situazioni particolari

Il contributo è erogato nei casi in cui il dipendente si trovi, nel corso dell'anno 2021, in situazioni di particolare gravità a causa di eventi o circostanze, non espressamente previsti in altri punti dei presenti criteri, che comportino gravi danni economici al dipendente e al suo nucleo familiare.

La valutazione delle situazioni di particolari gravità verrà effettuata dalla Commissione (prevista nelle disposizioni finali).

Il contributo non sarà erogato nel caso in cui siano già stati percepiti altri contributi erogati da Regione Lombardia, o da altri Enti per la stessa finalità.

Le spese sostenute nell'anno 2021 dovranno essere adeguatamente documentate.

Non saranno considerate, al fine dell'erogazione e dell'ammontare del contributo, le spese di utenza domestica (telefono, gas, luce, ecc.)

Il contributo riveste **carattere di eccezionalità** ed è erogato nella misura massima di € **4.000,00** e sarà determinato dalla commissione (prevista dalle disposizioni finali) in base al reddito familiare

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A);
- descrizione dell'evento causante la grave situazione economica e/o della situazione particolare (allegato B);
- dichiarazione che non sono stati percepiti da Regione Lombardia o da altri Enti contributi allo stesso titolo;
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali quietanzate relative alle eventuali spese sostenute;
- autocertificazione della composizione del nucleo familiare (allegato B);
- certificazione medica attestante eventuali handicap posseduti e documentazione attestante il godimento di eventuali pensioni di invalidità;
- documentazione attestante il reddito del nucleo familiare (allegare ISEE in corso di validità);

5 – Grave disagio conseguente alla crisi economica

Il contributo è erogato nei casi in cui il coniuge, il/la figlio/a o altro familiare convivente con il dipendente di ERSAF, abbiano perso il posto di lavoro nel corso dell'anno 2021 e siano, alla data di presentazione della richiesta, ancora disoccupati.

Il contributo riveste **carattere di eccezionalità** ed è erogato nella misura massima di € **4.000,00**.

Si prendono in considerazione la reale eccezionalità della situazione denunciata e l'incidenza sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A);
- autocertificazione composizione nucleo familiare (allegato B);
- certificazione, in corso di validità, dello stato occupazionale o di mobilità rilasciata dal Centro

per l'Impiego;

- solo per i liberi professionisti, autocertificazione relativa alla chiusura della partita IVA e all'iscrizione alle liste del Centro per l'Impiego;
- documentazione attestante il reddito familiare (allegare ISEE in corso di validità).

6 - Spese assistenza anziani

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'anno 2021 per l'assistenza domiciliare o presso strutture per lunghe degenze di genitori che siano portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992

Le spese sostenute dal dipendente, che dovrà presentare idonea documentazione giustificativa, ammesse a contributo sono:

- retta per soggiorno in RSA;
- retta per centro diurno per anziani;
- contributi previdenziali per lavoratori domestici/badanti

Il contributo erogabile è pari ad euro **€ 1.000,00** in relazione alle spese sostenute ed è cumulativo per tutte e tre le tipologie di spesa indicate.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A);
- Verbale accertamento handicap
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali delle spese sostenute dal dipendente;
- autocertificazione attestante il grado di parentela fra il dipendente e l'assistito;
- in presenza di fatture/ricevute intestate all'assistito, il dipendente deve dimostrare inequivocabilmente di aver sostenuto o contribuito alla spesa.

6 bis – Spese per assistenza a figli disabili

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nell'anno 2021 per l'assistenza domiciliare o presso centri diurni o residenziali per disabili, di figli che siano portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992

Le spese sostenute dal dipendente, che dovrà presentare idonea documentazione giustificativa, ammesse a contributo sono:

- retta per soggiorno in centri diurni o residenziali per disabili;
- contributi previdenziali per lavoratori domestici/badanti

Il contributo erogabile è pari ad euro **€ 1000,00** in relazione alle spese sostenute ed è cumulativo per tutte e due le tipologie di spesa indicate.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A);
- Verbale accertamento handicap
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali delle spese sostenute dal dipendente;
- autocertificazione carico fiscale attestante che il figlio è a carico del dipendente, (allegato B);

Contributi Ordinari

7 - Spese funerarie

Sono ammesse a contributo le spese funerarie sostenute dal dipendente nell'anno 2021, per il decesso del coniuge, del convivente unito civilmente, dei figli, dei genitori del dipendente e dei genitori del coniuge/convivente (solamente se il coniuge/convivente risulta fiscalmente a carico del dipendente).

Il contributo erogabile è pari al **50%** delle spese effettivamente documentate, fino ad un massimo di **€ 1.300,00**.

Sono ammesse le spese per la cremazione e le sole spese strettamente legate al servizio funebre.

Per beneficiare del contributo il dipendente deve essere intestatario o cointestatario della ricevuta o della fattura. Nel caso di fattura cointestata il contributo viene calcolato per la quota di spese sostenute dal dipendente.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A1);
- autocertificazione dell'avvenuto decesso dei familiari e grado di parentela fra il dipendente ed il defunto (allegato D);
- copia conforme all'originale della fattura relativa alle sole spese funerarie sostenute dal dipendente (in caso di co-intestazione con altre persone il contributo verrà calcolato in proporzione);
- autocertificazione nucleo familiare (da compilare solo per decesso dei genitori del coniuge se lo stesso è a carico del dipendente) e carico fiscale (allegato C).

8 - Spese mediche

Il contributo è previsto per spese sostenute per: visite specialistiche – accertamenti diagnostici – prestazioni odontoiatriche – protesi – terapie mediche e terapie riabilitative, sostenute nell'anno 2021.

Sono ammesse soltanto le prestazioni incluse nei **L.E.A.** (Livelli Essenziali di Assistenza) previste dalla normativa vigente (DPCM del 12/01/2017).

La percentuale di contributo erogabile è fissata nella misura del 30% per i dirigenti e del 75% per il personale delle categorie A-B-C-D.

Il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è di **€ 5.270,00**, incrementato di € 1.000,00 per ciascun figlio a carico, oltre il primogenito.

Dalle spese ammissibili, superiori a 500,00 euro, deve essere detratta una franchigia pari a **€ 100,00**.

Sono ammessi a contributo tutti i ticket sanitari purché completi delle generalità del fruitore.

Sono ammesse le seguenti protesi:

- Protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici;

- protesi ortopediche (plantari, busti ortopedici, tutori, stampelle, sedie a rotelle, materassi antidecubito, calze post-operatorie);
- protesi visive. La spesa massima ammissibile per occhiali e lenti a contatto è pari a € **600,00 per nucleo familiare**;
- apparecchi acustici (esclusa la riparazione);

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per terapie riabilitative solo se eseguite da personale medico e/o paramedico in possesso dei titoli necessari presso strutture pubbliche o private.

Non sono ammessi/e a contributo:

- gli abbonamenti a palestre e piscine;
- le spese sostenute per acquisto o noleggio di apparecchiature elettromedicali, l'acquisto di calze elastiche generiche e di materassi ortopedici;
- i contributi e le donazioni rilasciate ad istituti di ricerca, anche se a seguito della erogazione di prestazioni sanitarie;
- imposta di bollo applicata sulle fatture mediche rilasciate;
- gli interventi chirurgici, fatta eccezione per piccolissimi interventi di natura ambulatoriale ed effettuati in corso di visite specialistiche e gli interventi di correzione delle patologie visive;
- gli interventi per la fecondazione assistita al di fuori della legislazione vigente in Italia, effettuati all'estero;
- le prestazioni anche specialistiche di medicina non convenzionale (agopuntura – ad eccezione dei casi in cui l'agopuntura sostituisce l'anestesia per i pazienti allergici – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia, naturopatia, riflessologia, chinesologia, nonché tutte le altre non espressamente citate);
- le spese per il rilascio di cartelle cliniche;
- tutte le spese farmaceutiche, comprese quelle per acquisto di medicine, anche omeopatiche;
- le visite per ottenere certificati ad uso personale / attestazioni medico legali (sportivi, per pazienti, scolastici, per colonie, riconoscimento invalidità, a fini assicurativi ecc.) e/o attestazioni medico legali;
- le visite o terapie effettuate per scopi estetici, non riparatrici di danno specificatamente certificato;
- assistenza domiciliare;
- le vaccinazioni non obbligatorie (esempio vaccini per soggiorni all'estero, papilloma virus oltre l'età che ne consente la gratuità);
- le spese per il trasporto in ambulanza;
- assicurazioni in genere (mediche/scolastiche/nido etc.);
- montature occhiali senza lenti (aliquota iva ordinaria).

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A2) - tutte le spese riguardanti questa tipologia vanno presentate con un'unica richiesta;
- per **accertamenti diagnostici eseguiti presso strutture convenzionate** allegare copia conforme all'originale delle fatture, ricevute fiscali o ticket sanitario, attestanti le spese sostenute, complete delle generalità del fruitore delle prestazioni; è ammessa anche la copia dello scontrino fiscale quando sia ben leggibile il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa;

- per **accertamenti diagnostici** interamente a carico del paziente ed eseguiti in strutture private non convenzionate con il S.R.R. allegare prescrizione medica specialistica e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni;
- per **prestazioni odontoiatriche** allegare descrizione dettagliata degli interventi/prestazioni effettuati e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni;
- per **protesi** allegare prescrizione medica specialistica (fatta eccezione per le protesi odontoiatriche e gli apparecchi ortodontici) e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni;
- per **terapie riabilitative** allegare certificazione rilasciata dal medico specialista che ne dichiara la necessità e ne indichi la durata e l'eventuale ciclo terapeutico e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore;
- per **psicoterapia/sostegno psicologico** allegare certificazione di un medico specialista in psichiatria che attesti la necessità del trattamento, quando la psicoterapia non sia eseguita da un medico psichiatra o da uno psicoterapeuta iscritto all'Albo e copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore;
- **autocertificazione della composizione del nucleo familiare, in tutti i casi, anche in presenza di un nucleo familiare costituito dal solo dichiarante.** Va aggiunta la dichiarazione di carico fiscale se il contributo è richiesto per familiari a carico (con tale dichiarazione è **indispensabile** segnalare i dati anagrafici completi, ovvero il nome, cognome, anno e luogo di nascita, grado di parentela, codice fiscale, dichiarazione del carico fiscale e lo stato di studente o di invalido del familiare. Va utilizzato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C).

9 - Spese scolastiche

Il contributo scolastico non spetta per il figlio per il quale è stato richiesto o ottenuto o verranno richiesti alla Regione o ad altri Enti pubblici buoni o contributi allo stesso titolo (ad es. dote scuola, borse di studio, ecc.).

L'anno scolastico / accademico considerato è il 2020 / 2021

Il contributo è previsto nelle seguenti misure:

Scuola elementare: € 200,00 per l'iscrizione e la frequenza;

Scuola media inferiore: € 480,00 per l'iscrizione e la frequenza;

Scuola media superiore: € 700,00 per l'iscrizione e la frequenza;

Corso di laurea: € 1.000,00 per l'iscrizione e la frequenza dei corsi di laurea e/o diploma universitario. Il contributo viene erogato esclusivamente a coloro che sono iscritti agli anni di corso regolari e solo per il conseguimento della prima laurea. Sono quindi esclusi gli iscritti agli anni fuori corso, ai corsi di specializzazione post-diploma e post-laurea, e per il conseguimento di lauree e di diplomi/maturità successivi al primo.

Fatta eccezione per il primo anno, il contributo è erogato a fronte del superamento, entro il 31 dicembre dell'anno accademico 2020/2021, di almeno tre esami previsti dal piano di studio.

Per le quattro suddette tipologie di contributo è ammessa una erogazione massima cumulativa pari ad euro 2.000,00 per nucleo familiare.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A3);
- ***autocertificazione della composizione del nucleo familiare, in tutti i casi, anche in presenza di un nucleo familiare costituito dal solo dichiarante.*** Va aggiunta la dichiarazione di carico fiscale se il contributo è richiesto per familiari a carico (con tale dichiarazione è **indispensabile** segnalare i dati anagrafici completi, ovvero il nome, cognome, anno e luogo di nascita, grado di parentela, codice fiscale, dichiarazione del carico fiscale e lo stato di studente del familiare. Va utilizzato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C);
- autocertificazione frequenza scolastica (allegato D).
-

10 - Spese per la retta dell'asilo nido

Viene ammessa a contributo il **60% della spesa sostenuta** nell'anno 2021 per il pagamento della retta del nido per ciascun figlio a carico; il contributo massimo erogabile è pari ad euro 1.500,00 per ciascun figlio.

Sono inoltre esclusi i dipendenti che si avvalgono di altri tipi di rimborso richiesti allo stesso titolo.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A4);
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute per ciascun figlio;
- autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il carico fiscale (allegato C).

11 – Spese per la scuola dell'infanzia

Viene ammessa a contributo il **60% della spesa sostenuta** nell'anno 2021 per il pagamento della retta della scuola dell'infanzia e della refezione per un contributo massimo erogabile di euro **500,00 per ciascun figlio a carico.**

Sono inoltre esclusi i dipendenti che si avvalgono di altri tipi di rimborso richiesti allo stesso titolo.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A5);
- copia conforme all'originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute per ciascun figlio;
- autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il carico fiscale (allegato C).

12 – Modifiche/acquisto autovettura portatori di handicap

Il contributo massimo erogabile pari ad euro **1.000,00** in relazione alle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno 2021, può essere erogato ad ogni singolo dipendente **una volta ogni 4 anni**, per le modifiche apportate alla propria autovettura in relazione all'handicap posseduto.

In caso di acquisto di un'autovettura con il cambio automatico nel corso del 2021, verrà erogato un contributo pari ad euro **500,00**

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A6);
- copia conforme all'originale delle fatture e/o delle ricevute fiscali concernenti le modifiche effettuate;
- fotocopia della certificazione medica attestante l'handicap posseduto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà del veicolo (allegato D).

13 - Contributo alle spese di trasporto per dipendenti portatori di handicap visivo e/o motorio

Il contributo viene concesso al dipendente portatore di handicap **visivo e/o motorio** che non sia in grado di servirsi in piena autonomia dei mezzi pubblici. Viene riconosciuto un contributo pari ad euro **1.000,00**, in relazione alle spese sostenute per raggiungere la propria sede di lavoro con un taxi, a tutti coloro che abbiano una invalidità visiva e/o motoria minima pari al 70% o superiore ai 2/3.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A7);
- fotocopia del certificato attestante la patologia sofferta e la percentuale di invalidità riconosciuta.
- Copia conforme all'originale delle fatture e/o delle ricevute fiscali relative alle spese sostenute

14 – Contributo per latte alimentare

È ammesso a contributo il 50% della spesa sostenuta nell'anno 2021 per l'acquisto di latte alimentare per la crescita dell'infante fino allo svezzamento (max 1 anno).

L'esigenza di utilizzo di tale latte deve essere indicata da certificazione medica.

Il contributo massimo è di € 200,00.

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A8);
- copia conforme all'originale delle fatture e/o delle ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni; è ammessa anche la copia dello scontrino fiscale quando sia ben leggibile il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa;
- copia della certificazione medica attestante la necessità di tale spesa;

- autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il carico fiscale (allegato C).

15 - Disposizioni generali

Ai contributi straordinari verrà destinato il 20% delle somme stanziare per le finalità di cui ai suddetti criteri.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi straordinari da erogare sia superiore alle somme stanziare, i singoli contributi straordinari verranno ridotti proporzionalmente.

Nel caso, invece, in cui l'ammontare complessivo dei contributi straordinari da erogare sia inferiore alle somme stanziare, le somme rimanenti verranno destinate ai contributi ordinari.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi ordinari da erogare sia superiore alle somme stanziare, verranno proporzionalmente ridotti tutti i contributi ordinari.

Nel caso invece in cui l'ammontare complessivo dei contributi ordinari da erogare sia inferiore alle risorse stanziare, verrà aumentata la percentuale di erogazione di tutti i contributi ordinari sino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Può accedere ai contributi di cui ai presenti criteri il personale di ruolo del comparto Funzioni Locali, inquadrato nei ruoli di ERSAF alla data dell'1 gennaio 2021.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno erogati i contributi per le spese sostenute sino all'ultimo giorno di servizio. I contributi per i quali non è prevista la presentazione di idonei giustificativi di spesa verranno proporzionati in ragione dei mesi di effettivo servizio nel corso dell'anno 2021, con l'eccezione del contributo di cui al punto 1. Nel caso di trasferimento del personale dell'ERSAF ad altro ente pubblico, a seguito di trasferimento di funzioni, la concessione dei contributi di cui ai presenti criteri verrà regolamentata dai relativi atti amministrativi ed accordi sindacali di trasferimento del personale.

Il Dirigente competente in materia di personale, di norma entro il 31 dicembre 2021, emanerà un atto contenente le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi.

Il Direttore nominerà una Commissione per la valutazione delle domande.

Potranno far parte della Commissione i dirigenti ed i quadri di ERSAF: per la fase istruttoria di esame delle domande, la Commissione potrà avvalersi dell'Ufficio Personale dell'Ente.

I contributi verranno erogati entro il 30 giugno 2022.

16 – Disposizioni finali

I presenti criteri saranno validi per gli anni 2021, 2022 e 2023 (ed i contributi verranno erogati rispettivamente negli anni 2022, 2023 e 2024) ovvero sino alla scadenza del vigente contratto decentrato integrativo 2021-2023.

Per gli anni 2022 e 2023 i presenti criteri verranno adeguati aggiornando i relativi anni di competenza

Per il periodo di validità del presente contratto integrativo, l'amministrazione si impegna a confermare nei rispettivi bilanci, le risorse nei limiti delle disponibilità già stanziare negli anni precedenti, così come previsto dall'art. 72 comma 2 del CCNL Funzioni Locali.

Inoltre al personale non dirigenziale del comparto, verrà destinata la percentuale di risorse effettivamente erogate allo stesso personale, rispetto allo stanziamento di bilancio del 2020, con riferimento ai contributi di competenza anno 2019.

CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEL WELFARE INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART. 32 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 – 2018 (personale dirigente)

1 – Spese mediche

Il contributo è previsto per spese sostenute per: visite specialistiche – accertamenti diagnostici – prestazioni odontoiatriche – protesi – terapie mediche e terapie riabilitative, sostenute nell'anno 2021.

Sono ammesse soltanto le prestazioni incluse nei **L.E.A.** (Livelli Essenziali di Assistenza) previste dalla normativa vigente (DPCM del 12/01/2017).

La percentuale di contributo erogabile è fissata nella misura del 50%, in relazione alle risorse stanziare.

Il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è di **€ 5.270,00**.

Dalle spese ammissibili, superiori a 500 euro, deve essere detratta una franchigia pari a **€ 100,00**.

Sono ammessi a contributo tutti i ticket sanitari purché completi delle generalità del fruitore.

Sono ammesse le seguenti protesi:

- protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici;
- protesi ortopediche (plantari, busti ortopedici, tutori, stampelle, sedie a rotelle, materassi antidecubito, calze post-operatorie);
- protesi visive. La spesa massima ammissibile per occhiali e lenti a contatto è pari a **€ 600,00 per nucleo familiare**;
- apparecchi acustici (esclusa la riparazione);

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per terapie riabilitative solo se eseguite da personale medico e/o paramedico in possesso dei titoli necessari presso strutture pubbliche o private.

Non sono ammessi/e a contributo:

- gli abbonamenti a palestre e piscine;
- le spese sostenute per acquisto o noleggio di apparecchiature elettromedicali, l'acquisto di calze elastiche generiche e di materassi ortopedici;
- i contributi e le donazioni rilasciate ad istituti di ricerca, anche se a seguito della erogazione di prestazioni sanitarie;
- imposta di bollo applicata sulle fatture mediche rilasciate;
- gli interventi chirurgici, fatta eccezione per piccolissimi interventi di natura ambulatoriale ed effettuati in corso di visite specialistiche e gli interventi di correzione delle patologie visive;
- gli interventi per la fecondazione assistita al di fuori della legislazione vigente in Italia, effettuati all'estero;

- le prestazioni anche specialistiche di medicina non convenzionale (agopuntura – ad eccezione dei casi in cui l’agopuntura sostituisce l’anestesia per i pazienti allergici – fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia, naturopatia, riflessologia, chinesologia, nonché tutte le altre non espressamente citate);
- le spese per il rilascio di cartelle cliniche;
- tutte le spese farmaceutiche, comprese quelle per acquisto di medicine, anche omeopatiche;
- le visite per ottenere certificati ad uso personale / attestazioni medico legali (sportivi, per pazienti, scolastici, per colonie, riconoscimento invalidità, a fini assicurativi ecc.) e/o attestazioni medico legali;
- le visite o terapie effettuate per scopi estetici, non riparatrici di danno specificatamente certificato;
- assistenza domiciliare;
- le vaccinazioni non obbligatorie (esempio vaccini per soggiorni all’estero, papilloma virus oltre l’età che ne consente la gratuità);
- le spese per il trasporto in ambulanza;
- assicurazioni in genere (mediche/scolastiche/nido etc.);
- montature occhiali senza lenti (aliquota iva ordinaria).

Documentazione richiesta:

- domanda (allegato A2) - tutte le spese riguardanti questa tipologia vanno presentate con un'unica richiesta;
- per **accertamenti diagnostici eseguiti presso strutture convenzionate** allegare copia conforme all’originale delle fatture, ricevute fiscali o ticket sanitario, attestanti le spese sostenute, complete delle generalità del fruitore delle prestazioni; è ammessa anche la copia dello scontrino fiscale quando sia ben leggibile il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa;
- per **accertamenti diagnostici** interamente a carico del paziente ed eseguiti in strutture private non convenzionate con il S.R.R. allegare prescrizione medica specialistica e copia conforme all’originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni;
- per **prestazioni odontoiatriche** allegare descrizione dettagliata degli interventi/prestazioni effettuati e copia conforme all’originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni;
- per **protesi** allegare prescrizione medica specialistica (fatta eccezione per le protesi odontoiatriche e gli apparecchi ortodontici) e copia conforme all’originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore delle prestazioni;
- per **terapie riabilitative** allegare certificazione rilasciata dal medico specialista che ne dichiara la necessità e ne indichi la durata e l’eventuale ciclo terapeutico e copia conforme all’originale delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore;
- per **psicoterapia/sostegno psicologico** allegare certificazione di un medico specialista in psichiatria che attesti la necessità del trattamento, quando la psicoterapia non sia eseguita da un medico psichiatra o da uno psicoterapeuta iscritto all’Albo e copia conforme all’originale

delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute complete delle generalità del fruitore;

- ***autocertificazione della composizione del nucleo familiare, in tutti i casi, anche in presenza di un nucleo familiare costituito dal solo dichiarante.*** Va aggiunta la dichiarazione di carico fiscale se il contributo è richiesto per familiari a carico (con tale dichiarazione **è indispensabile** segnalare i dati anagrafici completi, ovvero il nome, cognome, anno e luogo di nascita, grado di parentela, codice fiscale, dichiarazione del carico fiscale e lo stato di studente o di invalido del familiare. Va utilizzato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C).

2 - Disposizioni generali

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi da erogare sia superiore alle somme stanziare, verranno proporzionalmente ridotti tutti i contributi.

Nel caso invece in cui l'ammontare complessivo dei contributi da erogare sia inferiore alle risorse stanziare, verrà aumentata la percentuale di erogazione di tutti i contributi sino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Può accedere ai contributi di cui ai presenti criteri il personale dirigenziale di ruolo del comparto del contratto delle funzioni locali, inquadrato nei ruoli di ERSAF alla data dell'1 Gennaio 2021.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno erogati i contributi per le spese sostenute sino all'ultimo giorno di servizio.

Il Dirigente competente in materia di personale emanerà un atto contenente le modalità di presentazione delle domande per accedere ai contributi.

Il Direttore nominerà una Commissione per la valutazione delle domande.

Potranno far parte della suddetta Commissione i dirigenti ed i quadri di ERSAF: per la fase istruttoria di esame delle domande, la Commissione potrà avvalersi dell'Ufficio Personale dell'Ente.

I contributi verranno erogati entro il 30 giugno 2022.

3 – Disposizioni finali

I presenti criteri saranno validi per gli anni 2021, 2022 e 2023 (ed i contributi verranno erogati rispettivamente negli anni 2022, 2023 e 2024) ovvero sino alla scadenza del vigente contratto decentrato integrativo 2021-2023.

Qualora il rapporto di lavoro si sia modificato nel corso dell'anno in virtù del conseguimento della qualifica dirigenziale, il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle regole del presente documento a decorrere dal nuovo inquadramento, fatta salva l'anzianità complessiva, con contratto di lavoro subordinato, di almeno un anno presso ERSAF alla data del 31.12.2021"

Per gli anni 2022 e 2023 i presenti criteri verranno adeguati aggiornando i relativi anni di competenza

